

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE
DI
CLOZ

Approvato dal consiglio comunale di Cloz con delibera n° 7 d.d.

Nuovo

INDICE

3	ART. 1 – FINALITÀ
3	ART. 2 – DEFINIZIONI
4	ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE
4	ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
5	ART. 5 – NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE
5	ART. 6 – IL TITOLARE
5	ART. 6 BIS – IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
	ART. 6 TER – IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	ART. 7 – PERSONE AUTORIZZATO AD ACCEDERE AI LOCALI DEL COMUNE DI CAVARENO DOVE E' COLLOCATO L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
6	ART. 8 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
7	ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE
7	ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
8	ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
9	ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA
9	ART. 13 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
9	ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO
10	ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI
10	ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEO RIPRESI
11	ART. 17 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA
11	ART. 18 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI
12	ART. 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI
12	ART. 20 – NORMA DI RINVIO
12	ART. 21 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
12	ART. 22 – MODIFICHE REGOLAMENTARI
13	ART. 23 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI
13	ART. 24 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Cioz gestito ed utilizzato dal Servizio/Corpo di Polizia Locale e dalle Forze di Polizia, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Le finalità di utilizzo dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni demandate al comune di Cioz dal D.P.R. 1 febbraio 2005, nr. 3/L, dalla L. 7 marzo 1986 nr. 65 (ordinamento della Polizia Locale), dalla L.P. 27 giugno 2005 nr. 8, dallo statuto e dai regolamenti comunali oltre che dalle disposizioni normative applicabili al Comune di Cioz e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'utilizzo dell'impianto di video sorveglianza da parte della Polizia Locale Alta Val di Non dei Carabinieri e di tutte le Forze di Polizia costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle stesse sul territorio.

4. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. Per "codice", il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo nr. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- b. Per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- c. Per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- d. Per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- e. Per "titolare", l'Ente Comune di Cioz nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- f. Per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- g. Per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza" la persona fisica legata con rapporto di servizio al titolare e preposta all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- h. Per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- i. Per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

- j. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Cioz e collegato alla sala server dedicata dal Comune di Cavareno dove avviene il salvataggio delle immagini e dove è possibile la visione delle stesse su monitor. In futuro sarà possibile collegare tutto alla centrale operativa della Polizia Locale quando sarà predisposta.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso sala server dedicata dal Comune di Cavareno. In futuro sarà possibile collegare tutto alla centrale operativa della Polizia Locale quando sarà predisposta. L'utilizzo è effettuato da tutte le Forze di Polizia in generale ai fini istituzionali.

2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cioz sono:

- Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
- Prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli tesi ad accertare e sanzionare le violazioni a norme ambientali e delle disposizioni regolamentari per la gestione integrata dei rifiuti urbani
- Vigilare sull'integrità conservazione e tutela del patrimonio pubblico, privato e dell'ordine, decoro, della quiete pubblica;
- Monitorare i flussi di traffico;
- l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cioz dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto accordo con le altre Forze dell'Ordine.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo

visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6 La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

7 L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

8 L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Il titolare

Il Comune di Cioz è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

A tal fine il Comune di Cioz è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco, in qualità rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;

b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 bis – Il responsabile della gestione tecnica dell'impianto di videosorveglianza

1. Il sindaco, con decreto, individua il soggetto responsabile della gestione tecnica dell'impianto di videosorveglianza di cui al presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile tecnico individuato dal sindaco in qualità di responsabile della gestione tecnica dell'impianto avrà:

- a) cura dell'installazione e gestione della manutenzione degli impianti,
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso per l'uso dell'impianto di videosorveglianza.

3. Il responsabile tecnico segnerà tempestivamente al titolare l'installazione di nuovi impianti e le modifiche agli impianti esistenti al fine di permettere l'aggiornamento degli elenchi degli impianti e l'informativa alla popolazione oltre al disciplinare tecnico.

Art. 6 ter – Il responsabile del trattamento dei dati personali

4. Il Responsabile della Polizia Locale (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia Locale) o i diversi soggetti individuati dal sindaco, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, sono designati quali Responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

5. I Responsabili hanno l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

6. I Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

7. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto in sede di designazione.

8. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

9. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

10. Il Responsabile del Comune di Cavareno, quale ente che attualmente custodisce nei propri locali i supporti contenenti le registrazioni ed i monitor per la loro visione, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere ai locali del Comune di Cavareno dove è collocato l'impianto di videosorveglianza

1. L'accesso alla sala server posizionata nel Comune di Cavareno è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in Servizio del Servizio/Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile, ai diversi i soggetti individuati dal sindaco e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala server posizionata nel Comune di Cavareno solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile nominato da Comune di Cavareno.
4. Il Responsabile nominato da Comune di Cavareno all'interno del proprio personale dipendente impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile della Polizia Locale (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia Locale) o diversi soggetti individuati dal sindaco, designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
3. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale o ai diversi soggetti in servizio presso il Comune di Cioz che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Gli stessi effettuano il trattamento dei dati attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi avviene presso il Comune di Cavareno, ed in futuro dalla centrale operativa della Polizia Locale quando sarà predisposta ed è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di proprie credenziali di accesso valide e strettamente personali rilasciate dal responsabile della gestione tecnica dell'impianto di video sorveglianza..
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che consente di registrare gli accessi effettuati dai singoli operatori, le operazioni effettuate sulle immagini ed i riferimenti temporali. Questi dati saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di registrazione di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la sala server posta presso il comune di Cavarano ed in futuro presso la centrale operativa del Servizio/Comando di Polizia Locale qualora predisposta. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza.
3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

- di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia, previo richiesta scritta al titolare o al responsabile dell'impianto.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Ai sensi dell'art 53 del Codice sulla privacy e del provvedimento in materia di videosorveglianza del garante di data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. Il Comune di Cioz nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) oltre alla pubblicazione sul sito dell'informativa.

3. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

4. Il Comune di Cioz si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al responsabile del servizio privacy del comune di Cioz, identificato nel Segretario Comunale, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni. Per l'evasione lo stesso potrà richiedere la collaborazione del titolare o dei responsabili del trattamento dei dati.

5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art 31 del Codice dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sono protetti da misure di sicurezza idonee, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, che riducono al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella sala server posta presso il comune di Cavareno ed in futuro presso la centrale operativa del Servizio/Comando di Polizia Locale qualora predisposta. Il luogo dovrà essere chiuso al pubblico e potranno accedere esclusivamente i Responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

3. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte dei Responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate. Le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- ai Responsabili ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Cavareno e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione previa autorizzazione scritta del Titolare
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali sala server posta presso il comune di Cavareno ed in futuro presso la centrale operativa del Servizio/Comando di Polizia Locale qualora predisposta nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza il Comune di Cloz effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile del servizio privacy del comune di Cloz, identificato nel Segretario Comunale, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 22 – Modifiche regolamentari

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 21 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Cioz a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 – Comunicazione dei dati

- richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il responsabile del servizio privacy del comune di Clot, identificato nel Segretario Comunale, sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprendere eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 24 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. _____

